

Sentenza n. 3202/2015 pubbl. il 22/07/2015
RG n. '2013



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al f. /13 R/G.A.C. posta in decisione. prèvi gli incumbenti di cui all'art. 281 *quinquies* c.p.c. con disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 febbraio 2015;
promossa da

SOCIETA'

in persona dell'amministratore giudiziario

opponente

contro

BANCA



opposta

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. /13.

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 2.7.2013 la SOCIETA' in amministrazione giudiziaria conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , chiedendo che fosse revocato o annullato il d.i. emesso, in favore del convenuto, da questo Tribunale in data /29.4.2013 e notificato il 21.5.2013 per l'importo di € 265694.32 oltre accessori, quale saldo debitore del conto corrente n. 1414/76.

Rilevava l'inammissibilità della domanda essendo la società sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 2 ter legge 575/1965 giusta decreto del Tribunale di . Nel merito contestava l'ammontare delle somme ingiunte.

L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione.

All'udienza del 9.2.2015 venivano precisate le conclusioni e trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

La legge di stabilità 228/12 ha stabilito che sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica il Codice Antimafia (e quindi a tutti i sequestri pendenti alla data del 13/10/2011) non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive, salvo che il bene sia stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando sia costituito da una quota indivisa già pignorata. La suddetta previsione risolve un contrastato dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla coesistenza tra la procedura di sequestro/confisca e le procedure esecutive pendenti alla data di applicazione della misura di prevenzione. Dall'analisi della norma, si evince che l'inibitoria delle azioni esecutive riguarda esclusivamente i beni confiscati, con la conseguenza i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono sino all'eventuale ablazione definitiva. Tale interpretazione è supportata da argomentazioni di ordine letterale e sistematico. In primo luogo, chiaro è il riferimento del comma 194 dell'art. 2 al divieto di esecuzioni per i soli "beni confiscati", escludendosi quindi qualsiasi inibitoria per le procedure mobiliari ed immobiliari pendenti durante la fase del sequestro e sino alla confisca definitiva. Inoltre il Legislatore, all'art. 55 del Codice Antimafia, ha espressamente richiamato il divieto di azioni esecutive sui beni sequestrati, sicchè il richiamo del citato comma 194 alla sola confisca rafforza la impossibilità di bloccare durante la fase del sequestro tutte le azioni esecutive.



Nel caso di specie si tratta di procedura iniziata ante codice antimafia, trattandosi di decreto dell'11.3.2010, e peraltro non ancora giunta a confisca definitiva (essendo documentata solo la confisca di primo grado come da decreto del del Tribunale ed avendo la stessa opponente dichiarato essere pendente il giudizio di appello avverso detto decreto).

Peraltro non si tratta nemmeno di procedura esecutiva da iniziata o pendente ma di mero accertamento della pretesa creditoria a fronte di una confisca non ancora definitiva, con conseguente inapplicabilità dell'accertamento incidentale in sede penale (art. 52 codice antimafia).

Vero è che attesa la finalità del sequestro penale in questione la tutela dei terzi può ritenersi affievolita al fine di non consentire illeciti profitti a soggetti che abbiano favorito la attività criminale ovvero al reo di rientrare in possesso (per altra via) dei beni preordinati sottoposti a vincolo preordinato alla confisca: ma è altrettanto vero, che nel sistema processualcivilistico attuale è onere dell'opponente (ovvero dell'amministratore giudiziario) dare la prova positiva dei rapporti illeciti o almeno sospetti tra le parti, non potendosi pretendere la prova negativa da parte del creditore istante.

Quanto al merito parte opponente ha contestato in modo del tutto generico la pretesa creditoria, e ciò nonostante a) il contratto di conto corrente in questione sia stato stipulato nel 2004 con previsione della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori che di quelli creditoria (e ciò in conformità al disposto dell'art. 120 comma II d.lgs 385/93 - il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere



nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori - comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e le cui modalità e criteri sono stati stabiliti con del.CICR 9 febbraio 2000 in Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43); b) sia stata contestata l'applicazione di interessi ultralegali al rapporto di c/c in questione, senza – però – mai indicare quale fosse l'ipotetico tasso applicato in eccesso dalla banca, né i periodi di riferimento; c) siano stati prodotti per intero gli estratti conto del rapporto in questione; d) Con riferimento alla dedotta illegittimità della cms – pattuite in contratto – va rilevato che il contratto in esame è del 5.2.2004: solo successivamente è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l'art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009 e quindi con l'art. 117 bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. Quanto alla necessità di computare le cms nel calcolo del tasso soglia ex lege 108/96, deve osservarsi quanto segue: solo dall'agosto 2009 – ovvero a seguito della disposizione di cui all'art. 2 bis di 185/2008 come convertito dalla legge 2/2009 - la Banca d'Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l'espressa salvezza del pregresso. È pertanto da escludere l'usurarietà dei tassi d'interesse determinati con l'inclusione della cms, ove pattuiti prima di tale data, in quanto la legge n.



108/1996 ha determinato la vigenza di un criterio legale pienamente tipico e tassativo di determinazione del TEG – fondato su norme parzialmente in bianco – che privilegia senz'altro, in ultima analisi, i contenuti della procedura amministrativa assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attratti in fonti normative (i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario “abilitate” (cfr. Trib. Ferrara 2.7.2014; Trib. Milano 3.6.2014; Trib. Verona 9.12.2013; Corte Appello Milano ord. 24.6.2014). Non si sconosce il contrario orientamento per il quale la portata della legge n. 2/2009 si risolve nella mera conferma della «disciplina vigente» e cioè nel richiamo dell'art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d'Italia, che sono pacificamente sprovviste di portata normativa. Il tenore dell'art. 2-bis di detta legge in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull'usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa (cfr. Appello Cagliari 31 marzo 2014). Invero, la commissione di massimo scoperto dovrebbe essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevante ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che il cliente sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle Istruzioni della Banca d'Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (cfr. Tribunale



Roma 23 gennaio 2014). Questo Tribunale ha – però – già aderito alla prima opzione interpretativa (cfr. sentenza 4018/2013 est. Fichera A.), rilevando sostanzialmente che non appare logico che si includa la cms nel tasso applicato dalle banche, quando invece nel tasso rilevato la medesima, pur essendo applicata abitualmente, era certamente esclusa.

Tanto premesso, ne consegue che il decreto opposto deve essere confermato.

Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SOCIETA' contro BANCA disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede

1. **rigetta** l'opposizione;
2. **condanna** parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore della opposta, liquidate in complessivi € 3500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania, addì 24 giugno 2015

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dott. Giorgio Marino)

